

l'assetto delle fondazioni bancarie alla disciplina vigente, fermo comunque il termine del 14 gennaio 2003 per la conclusione di tale processo;

ritenuto che appare opportuno, in ogni caso, consentire una estensione del numero dei settori rilevanti dalla legislazione vigente come campi di intervento adottati da ciascuna fondazione nel novero di quelli delineati come ammessi senza incidere sui tempi già indicati per il completamento del sopra indicato processo di adeguamento alla normativa vigente;

impegna il Governo

ad estendere, nel più breve tempo possibile, da tre a cinque l'elenco dei settori rilevanti, tra i settori ammessi di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

9/3200-*bis*/**99**. Volontè, La Russa, Casero, Tabacci, Paroli, D'Agrò, Saglia, Lupi, Crosetto.

La Camera,

premesso che:

la normativa in vigore prevede una non spiegabile disparità, per quanto riguarda l'individuazione e definizione dell'età pensionabile, tra i primari ospedalieri e i primari ospedalieri che ricoprono anche la carica di docenti universitari;

atteso che

l'attuale previsione obbliga i primari ospedalieri ad andare in pensione a 67 anni mentre ai primari docenti universitari è consentito collocarsi in pensione a 70 anni;

considerato

che, nell'attuale Finanziaria, sarebbe stato previsto un emendamento relativo all'innalzamento, a 75 anni dell'età pensionabile, per alcune categorie tra cui i primari e i magistrati;

impegna il Governo

ad equiparare, in ogni caso, l'età pensionabile dei primari ospedalieri con quella dei primari-docenti universitari.

9/3200-*bis*/**100**. Ghiglia, Delmastro Delle Vedove, Mancuso, La Russa.

La Camera,

considerato che i prestiti concessi ai comuni da parte dei consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono rientrare nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 19, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

impegna il Governo

ad emanare una interpretazione autentica dell'articolo 19, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel senso di cui alla premessa.

9/3200-*bis*/**101**. Olivieri.

La Camera,

premesso che:

i settori produttivi del tessile, abbigliamento e calzature rappresentano uno dei punti di forza del sistema industriale italiano, sia per i livelli di occupazione presenti, anche di manodopera femminile, sia per il considerevole apporto positivo fornito alla bilancia dei pagamenti del nostro Paese che consente di fronteggiarne il deficit, causato dal fabbisogno energetico;

considerato che:

nell'attuale congiuntura internazionale il sistema moda attraversa una crisi che può indebolire sensibilmente la capacità competitiva della economia italiana,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative e approntare misure urgenti in merito a:

a) favorire il rafforzamento e la riorganizzazione della filiera produttiva, attraverso strumenti giuridici e fiscali che favoriscano la crescita dimensionale e agevolino il processo di integrazione delle imprese che compongono la filiera produttiva, sostenendone anche i processi di riorganizzazione con particolare riferimento alle lavorazioni conto terzi;

b) sostenere l'innovazione e la ricerca a partire dal supportare la creatività e l'innovazione, dai campionari alla introduzione della *innovation technology*;

c) destinare risorse aggiuntive e attivare, di concerto con le regioni, iniziative mirate per la promozione a partire dai principali mercati emergenti e sollecitando il sistema bancario a affiancare le piccole imprese dei distretti industriali nei processi di internazionalizzazione;

d) garantire la « tracciabilità » dei prodotti, nell'ottica di una trasparenza verso il mercato degli utilizzatori dei prodotti intermedi e finali;

e) migliorare l'accesso dei prodotti comunitari ai mercati terzi a economia forte, attraverso una più incisiva iniziativa in sede WTO per la reciprocità dei dazi;

f) contrastare il *dumping* sociale, ecologico e sanitario nel commercio dei prodotti del tessile, abbigliamento e calzature, anche promuovendo iniziative in sede internazionale per l'accreditamento di *standard* minimi a partire da quelli stabiliti dall'Organizzazione internazionale del lavoro e da parametri di sostenibilità in materia di ambiente e salute;

g) combattere le importazioni illegali, le frodi e le contraffazioni che producono forme gravi di concorrenza sleale e minano la coesione sociale del nostro tessuto economico e produttivo;

h) rendere possibile per i sistemi di piccola impresa la riduzione degli oneri

per l'approvvigionamento energetico, attraverso la liberalizzazione del mercato delle fonti e la possibilità di estendere la normativa per i clienti idonei;

i) incentivare fiscalmente investimenti sul piano della sostenibilità ambientale, a partire da quelli relativi al riuso a fini industriali delle acque depurate e predisporre, di concerto con le regioni, azioni di promozione presso i consumatori finali dei prodotti « ambientalmente sostenibili ».

9/3200-*bis*/**102**. Bersani, Letta, Lulli, Castagnetti, Pistone, Boato, Magnolfi, Paola Mariani, Guerzoni, Bimbi, Grotto, Bellillo, Albonetti, Nicola Rossi, Pisicchio, Gambini, Buglio, Ottone.

La Camera,

valutato il disegno di legge finanziaria 2003 (atto Camera 3200-*bis*);

considerato che in relazione alla specifica tematica riferita alle politiche per la montagna è stata valutata con apprezzamento ed attenzione la previsione contenuta nel documento di programmazione economico finanziaria 2003 al cap. 4, punto 2.5, « Gli Affari regionali », *Politiche settoriali*, ove viene assunto l'impegno dello sviluppo di mirati interventi nella triplice direzione della revisione normativa alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, della salvaguardia del territorio montano e del rilancio delle attività economiche in tali aree, con l'obiettivo condiviso e da tempo auspicato di promuovere azioni strategiche di valorizzazione della montagna;

posta la necessità oramai ineludibile di un impegno forte e incondizionato del Governo su alcune priorità di intervento che acquistano oggi valenza strategica per garantire il necessario livello di fondi erariali volti all'approntamento di politiche effettive di sviluppo virtuoso e duraturo in montagna e di preservazione ambientale e territoriale, anche in relazione alle ricorrenti circostanze calamitose che sempre più di frequente colpiscono vaste zone del

Paese, sovente montane, come il recente terremoto nella regione Molise e gli eventi alluvionali diffusi nelle diverse realtà del territorio;

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un fondo speciale per la manutenzione territoriale. I comuni, infatti, hanno rilevanti competenze e responsabilità per quanto attiene alla difesa idrogeologica dei suoli e alla manutenzione territoriale, settore sempre più importante e delicato anche in relazione ai numerosi e ricorrenti eventi calamitosi naturali (alluvioni, frane, smottamenti, eccetera) che colpiscono ampie zone del Paese, particolarmente i versanti montani, con disastrosi effetti sul fondovalle. La dotazione finanziaria dei comuni nel settore è del tutto inadeguata. Da più parti è stata reiterata al riguardo l'esigenza di predisporre politiche di intervento strutturali, che prevengano quanto più possibile detti fenomeni e non si risolvano soltanto nel far fronte alle emergenze, con un onere finanziario sempre relevantissimo per le casse dello Stato. Per tale ragione, si propone la istituzione di un Fondo nazionale speciale per la manutenzione territoriale, di carattere straordinario e con vincolo di destinazione, a favore delle amministrazioni locali comuni e comunità montane, finalizzato alla disponibilità di adeguate risorse per consentire la realizzazione urgente dei necessari interventi straordinari di manutenzione e salvaguardia territoriale e per giungere gradualmente a realizzare una ordinaria e più confacente difesa idrogeologica e dell'assetto dei suoli.

9/3200-bis/**103**. Quartiani, Olivieri, Lolli, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Nigra.

La Camera,

considerato che l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria prevede al comma 1, lettere *b*) e *d*), disposizioni in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione nonché altre detrazioni;

considerato che le suddette disposizioni stabiliscono che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente, con esclusione di talune tipologie reddituali, la deduzione è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, mentre è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda modulata in funzione del reddito complessivo;

rappresentato che le citate disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *d*), del disegno di legge finanziaria non sembrano sufficientemente chiare in ordine alle deduzioni reddituali detrazioni d'imposta spettanti ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c*-bis), *d*), *h*-bis) e *l*), del testo unico delle imposte sui redditi;

valutato, infatti, che le suddette norme, ad una prima lettura, si prestano ad essere erroneamente interpretate nel senso di escludere dalle deduzioni e detrazioni d'imposta, oltre le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, anche i segnalati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

considerato che, invece, la corretta interpretazione da dare alla disposizione è quella di includere i suddetti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i redditi che possono godere delle deduzioni e detrazioni d'imposta al pari dei redditi di lavoro dipendente;

impegna il Governo

in sede di attuazione con circolare amministrativa delle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, ad adottare ogni iniziativa idonea a chiarire che l'aumento di deduzione nonché il riconoscimento del diritto alla detrazione dall'imposta lorda spetta anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c*-bis), *d*), *h*-bis) e *l*), del testo unico delle imposte sui redditi.

9/3200-bis/**104**. Blasi, Crosetto, Di Virgilio, De Gennaro.

La Camera,

considerato che

l'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001) ha introdotto il regime della concorrenza nel mercato dei servizi pubblici locali, prevedendo l'espletamento di gare per l'affidamento della loro gestione;

visto in particolare il comma 10 dell'articolo 113 del testo unico n. 267/2000 — articolo che stabilisce i principi e le regole per la gestione dei servizi pubblici locali — il quale afferma il divieto di ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio;

rilevato che

ciò impone che siano stabilite condizioni paritetiche tra le imprese concorrenti, anche sotto il profilo previdenziale;

considerato che

in materia di oneri previdenziali esiste, al contrario, uno squilibrio a carico di quelle pubbliche, con partecipazioni di maggioranza degli enti locali, le quali sono soggette ad oneri maggiori in virtù dell'iscrizione dei propri dipendenti all'Inpdap;

dato l'imminente approssimarsi dagli inizi del 2003 dell'espletamento delle gare in un settore importante, quale il servizio di trasporto pubblico locale;

considerata l'urgenza dell'adozione dei necessari provvedimenti di riallineamento dei suddetti oneri previdenziali;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza misura atte a stabilire l'allineamento delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee, riguardanti gli assegni familiari (CUAF), e la maternità (di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88), a quelle dei dipendenti delle im-

prese per la gestione dei servizi pubblici locali iscritte all'INPS (fondo pensioni lavoratori dipendenti).

9/3200-*bis*/**105**. Milana, Lusetti, Stradiotto.

La Camera,

considerato che

il disegno di legge in esame interviene a favore della sicurezza delle aziende commerciali;

ogni giorno nel nostro Paese si consumano 100 rapine gravi, molte delle quali colpiscono attività commerciali, che per le proprie caratteristiche si trovano a detenere ingenti quantità di contante;

una risposta efficace all'escalation delle rapine è ridurre il possesso di denaro contante di tali attività;

impegna il Governo

a promuovere una apposita convenzione tra istituti di credito ed associazioni nazionali delle categorie maggiormente a rischio al fine di definire condizioni agevolate, senza oneri per lo Stato, per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

9/3200-*bis*/**106**. De Franciscis.

La Camera,

premesso che:

è vigente la legge n. 144 del 1999 che, in attuazione del regolamento comunitario del 1992, ha introdotto la continuità territoriale aerea per la Sardegna e stanziato i fondi necessari a ridurre le tariffe aeree per i cittadini residenti nell'isola;

possono usufruire delle agevolazioni o riduzioni tariffarie unicamente i cittadini residenti in Sardegna, limitatamente

per i collegamenti con gli scali aeroportuali di Roma e Milano; nessuna agevolazione è prevista per il trasporto delle merci.

considerato che:

la continuità territoriale, nonostante il breve periodo di vigenza, ha già manifestato diverse lacune legate alla limitatezza delle rotte contemplate — da e per Roma e Milano — all'esclusione delle merci dalle agevolazioni tariffarie, al concomitante depotenziamento generalizzato dei voli sulle altre rotte e all'aumento eccessivo delle tariffe di mercato;

attualmente sono escluse ampie porzioni di territorio nazionale, come il Sud d'Italia e la Sicilia, mentre appaiono insufficienti i collegamenti con le regioni dell'Italia Centrale e del Nord;

i cittadini residenti in Sardegna per recarsi in località diverse da Milano e Roma, devono sostenere ulteriore spese di viaggio, che spesso contribuiscono a vanificare l'utilità stessa delle agevolazioni;

con l'introduzione delle tariffe agevolate, si è registrata una concomitante riduzione del numero dei collegamenti e un aumento delle tariffe per le tratte escluse dalla continuità territoriale;

l'esclusione dalla continuità territoriale delle merci non permette di conseguire le finalità della legge facendo permanere quelle condizioni di disuguaglianza tra imprenditori e consumatori sardi e quelli del resto d'Italia.

impegna il Governo

a perfezionare d'intesa con la Regione Sardegna, stanziando i fondi necessari, il regime di continuità territoriale, individuando ulteriori scali aeroportuali della penisola ed estendendo le agevolazioni tariffarie anche al trasporto delle merci.

9/3200-bis/107. Massidda, Cuccu, Minoli Rota, Di Virgilio.

La Camera,

impegna il Governo

a fare in modo che per le imprese agricole in difficoltà, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, siano istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività;

a fare in modo che per il salvataggio di tali imprese siano concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di ammortamento.

9/3200-bis/108. Masini, Romele, Marinello, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Zama, Misuraca.

La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire sulla normativa relativa al credito d'imposta affinché essa sia ricondotta alle sole imprese agricole, siano allentati i vincoli attualmente presenti in ordine alle graduatorie e al rispetto degli strumenti di programmazione già esistenti, siano previsti meccanismi di verifica della compatibilità con la normativa comunitaria più efficienti e rapidi, sia prevista una specifica riserva di fondi per gli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del trattato CE e sia, infine, previsto che le graduatorie vengano formate annualmente;

a semplificare gli adempimenti per i piccoli produttori agricoli e ittici in merito al regime speciale IVA agricola;

a prorogare sino al 2005 o a mettere a regime le disposizioni della legge n. 388 del 2000, relativamente all'impiego di familiari e affini nelle operazioni di raccolta riconoscendo, inoltre, un credito per

nuova occupazione agli imprenditori agricoli a condizione che essi aumentino il numero di giornate lavorative dichiarate rispetto all'anno precedente e che tale incremento venga mantenuto per almeno tre anni;

a consentire che le pensioni di anzianità, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo; a consentire che i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che assumono pensionati di anzianità versino all'INPS esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, che sarà cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e con zona tariffaria;

a prevedere la possibilità, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di riscattare periodi contributivi relativi agli anni 1957-1961, con onere a proprio carico;

a prevedere la possibilità di modificare la legge sulla regolarizzazione contributiva in agricoltura e di introdurre una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 in tema di obblighi contributivi, in modo da consentire alle imprese del settore agricolo di regolarizzare gli obblighi contributivi accertati per i periodi di attività precedenti la stipula dei contratti di riallineamento;

a riaprire i termini per l'accatastamento dei fabbricati rurali e ad allargare ai giovani agricoltori con età inferiore ai quaranta anni le detrazioni al 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie, ove effettuate a vantaggio di immobili aziendali;

a mantenere il vincolo di destinazione per i finanziamenti non utilizzati per patti territoriali dell'agricoltura e della pesca, per reindirizzarli per il finanziamento di nuovi patti o contratti di programma riguardanti i medesimi settori;

ad incrementare le risorse a favore dei consorzi irrigui in ambito nazionale e territoriale.

9/3200-bis/**109**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Zama, Marinello, Masini, Jacini, Grimaldi, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

impegna il Governo

a fare in modo che per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, non sia prevista la riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né sia previsto il recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e che non sia previsto il rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati.

9/3200-bis/**110**. Romele, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Masini, Collavini, Zama, Marinello, Misuraca, Jacini.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative affinché lo svolgimento di attività sportive e non, in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, siano equiparate alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie ambientali ed idrogeologiche del territorio e, pertanto, ad applicare ai gestori e agli addetti delle

predette attività, le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.

9/3200-*bis*/**111**. Masini, Marinello, Misuraca, Jacini, Romele, Mancuso, Delmastro Delle Vedove, La Starza, Merioi, Fatozzo, Villani Maglietta, Cuccu, Borriello, Caminiti, Di Virgilio, Massidda, Grimaldi, Romani, Grillo, Giuseppe Gianni.

La Camera,

ai fini della regolarizzazione contributiva in agricoltura,

impegna il Governo

a consentire che le pensioni di anzianità, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo;

a consentire che i datori di lavoro operanti nel settore agricolo che assumono pensionati di anzianità versino all'INPS esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, che sarà cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e con zona tariffaria;

a prevedere la possibilità, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di riscattare periodi contributivi relativi agli anni 1957-1961, con onere a proprio carico;

a prevedere la possibilità di modificare la legge sulla regolarizzazione contributiva in agricoltura e di introdurre una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge n. 488 del 1999 in tema di obblighi contributivi, in modo da consentire alle imprese del settore agricolo di regolarizzare gli obblighi contributivi accertati per

i periodi di attività precedenti la stipula dei contratti di riallineamento.

9/3200-*bis*/**112**. Jacini, Misuraca, Marinello, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Zama, Masini, Collavini, Romele.

La Camera,

anche in considerazione del lavoro meritorio, di grande sacrificio, spesso sprezzante del pericolo, capace di guadagnare la stima e la fiducia incondizionata della comunità nazionale, che i Vigili del Fuoco svolgono con sempre maggiore e crescente abnegazione e competenza, anche attraverso l'uso di mezzi tecnologici complessi che richiedono una professionalità e una preparazione fisica vicine all'eccellenza,

impegna il Governo

ad adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria i necessari provvedimenti legislativi diretti a disciplinare il rapporto del personale anche dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante l'adozione del regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche. In tale quadro ad applicare, per il personale di livello non dirigenziale, le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia e delle Forze Armate di cui al decreto legislativo 30 marzo 1995, n. 195 con l'individuazione di uno specifico ed autonomo settore per i Vigili del Fuoco;

la nuova normativa da concertare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, deve salvaguardare il sistema delle relazioni sindacali e delle materie oggetto di contrattazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e prevede la revisione dell'ordinamento del personale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ai principi generali desumibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concer-

nente il personale della carriera prefettizia nonché i dirigenti della Polizia di Stato, tenuto conto della compatibilità di tali principi con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

il Parlamento impegna infine il Governo a reperire le necessarie risorse finanziarie al fine di conseguire il graduale riequilibrio del trattamento economico del personale anche dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rispetto a quello delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

9/3200-*bis*/**113**. Verro, Alberto Giorgetti, Taborelli, Giudice, Gazzarra, Patria, Saro, Fallica, Romoli, Ventura, Savo, Tarantino, Milanese, Collavini, Fontana, Lavagnini, Jannone, Leccisi, Gioacchino Alfano, Scherini, de Ghislanzoni Cardoli, Zama, Misuraca, Jacini, Romele, Lorusso, Baiamonte, Crosetto, Verdini, Carlucci.

La Camera,

premesso che l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha istituito il credito di imposta per le aree depresse;

visto che l'articolo 10 del decreto legge n. 138 dell'8 Luglio 2002, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha operato una razionalizzazione dell'istituto in esame, subordinando la concessione dal credito all'accoglimento di un'istanza da presentare prima dell'effettuazione dell'investimento;

considerato che l'articolo 37-*bis* del presente provvedimento prevede la sospensione del contributo in oggetto sia per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 sia per quelli che dopo la data citata hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle Entrate;

rilevato che detta sospensione inizia dalla data di entrata in vigore del prov-

vedimento in esame e opera fino al 10 aprile 2003, a partire dal quale l'utilizzo del contributo riprende;

tenuto conto, altresì, che tale previsione può comportare disagi per le realtà imprenditoriali che operano nel Mezzogiorno, le quali fanno affidamento su un utilizzo del contributo predetto senza soluzioni di continuità;

rilevato che i disagi al settore economico citato potrebbero essere esiziali per la politica di questo Governo, volta a rilanciare l'economia di tutto il Paese;

considerato altresì che l'articolo 3 della Costituzione prevede che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del Paese.

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio e con la disponibilità delle risorse, la necessità di evitare che lo slancio produttivo subisca contrazioni e di studiare altre forme di rimodulazione dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in modo da consentire la continuità delle erogazioni.

9/3200-*bis*/**114**. Ciro Alfano, Degennaro, Tucci, Antonio Pepe, Leo, Filippo Maria Drago, Dorina Bianchi, Mongiello, De Laurentiis, Montecuolo, Di Giandomenico.

La Camera,

premesso che la realizzazione di opere irrigue e il corretto funzionamento degli Enti preposti è condizione per affrontare i grandi problemi della siccità, della regimentazione e dell'utilizzo delle acque

impegna il Governo

ad esaminare tutte le possibilità per la realizzazione di nuovi investimenti ed il

completamento di opere in corso e di rilievo, come il Canale Emiliano-Romagnolo, attraverso ulteriori limiti di impegno quindicennale, oltre a quelli previsti dall'articolo 141 della legge 23 dicembre n. 388, per le finalità del comma 1 dello stesso citato articolo 141.

9/3200-bis/115. Sandi, Sedioli, Preda, Pinza, Bielli, Marcora, Rava.

La Camera,

premesso che:

Giacomo Puccini è una personalità di livello assoluto e di valore mondiale nel campo della musica lirica, conosciuto ed apprezzato dalla critica internazionale. Le sue opere e le sue musiche sono eseguite nei maggiori teatri italiani e del mondo dalle migliori orchestre e cantate dai migliori cantanti lirici. Il numero delle rappresentazioni delle sue opere è incalcolabile;

il 2004 sarà un anno di grande importanza per gli appassionati di musica: ricorre, infatti, l'ottantesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini, che avvenne il 29 novembre 1924 a Bruxelles. Grazie ad una deroga del prefetto, la famiglia seppellì il corpo nella casa che egli aveva voluto costruire a Torre del Lago, una località sita nel Comune di Viareggio che si affaccia sui lago di Massaciuccoli e che, allora, non contava che poche case;

inoltre, il 7 febbraio 2004 ricorre il centenario della prima rappresentazione della *Madama Butterfly* alla Scala di Milano. Fu un fiasco clamoroso che diventò ben presto un successo mondiale, anche per le atmosfere esotiche che incontravano il gusto di inizio secolo. Le musiche della *Butterfly* sono oggi un veicolo di incontro tra il nostro Paese e, ad esempio, il Giappone, dove l'opera ha la sua ambientazione;

solo queste cose giustificerebbero un programma di valorizzazione dell'opera di Giacomo Puccini e dei luoghi

dove egli ha vissuto e composto le sue arie più famose. Esiste, infatti, un rapporto inscindibile tra la sua musica e i luoghi che l'hanno ispirata primo fra tutti la Villa di Torre del Lago che il maestro fece costruire nel 1899, dove abitò a partire dal 1901 e nella quale il figlio volle fossero conservate le spoglie mortali del Maestro trasformando un salotto in cappella - mausoleo, collocando la tomba in modo tale che solo un muro dividesse le spoglie mortali dal suo pianoforte, sul quale aveva ideato le sue arie più famose. Oggi la Villa Mausoleo è meta permanente di cultori e studiosi dell'opera di Puccini, di turisti e semplici appassionati, che giungono a Torre del Lago per vedere gli oggetti del maestro, osservare i luoghi dove trovò amicizie e momenti di profonda ispirazione per le sue composizioni musicali;

del programma di valorizzazioni dovrebbero far parte tutti i luoghi della sua vita, la casa natale a Lucca, le sue residenze, i teatri dove si svolsero le prime rappresentazioni, con la creazione di un museo virtuale che colleghi questi luoghi e raccolga tutte i documenti relativi alla vita e all'opera del Maestro;

a Torre del Lago nel Comune di Viareggio nel teatro all'aperto che si affaccia sul lago di Massaciuccoli a pochi metri dalla casa - mausoleo del Maestro si è svolta quest'anno la 48^a edizione del Festival Pucciniano e nel 2004 questa manifestazione giungerà alla 50^a edizione. Il Festival di Torre del Lago è da alcuni anni uno degli appuntamenti più importanti nel panorama lirico internazionale ed ha esportato la sua musica in tutto il mondo

si impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per celebrare le ricorrenze pucciniane del 2004 in concorso con la Regione Toscana, la provincia di Lucca, i comuni di Lucca e di Viareggio e la fondazione festival Puccini Torre del lago-Viareggio, tenendo conto dell'intenzione manifestata anche dal Presidente della Repubblica in una

recente visita a Lucca, a venire in Versilia e naturalmente in quella circostanza a rendere omaggio a Giacomo Puccini e alla sua musica.

9/3200-bis/**116**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Carli, Spini, Giacco, Raffaella Mariani.

La Camera,

premessi che:

il settore produttivo del tessile rappresenta uno dei punti di forza del sistema industriale italiano, anche per la capacità di innovazione tecnologica e della creatività ideativa;

considerato che:

l'università di Firenze ha nel Polo universitario di Prato un'esperienza di formazione superiore già qualificata in relazione alle caratteristiche del distretto;

il Polo universitario di Prato agisce attraverso una società consortile a responsabilità limitata (capitale sociale euro 707.339,00); il PIN S.C.R.L., che rappresenta una esperienza innovativa nel rapporto pubblico-privato il Polo Universitario di Prato ha già sviluppato iniziative formative nell'area del marketing del tessile e abbigliamento, dell'ingegneria tessile e nelle relazioni industriali, orientate alla domanda di sviluppo del distretto tessile pratese

impegna il Governo

a) a garantire lo sviluppo del Polo Universitario di Prato nell'ottica del rapporto pubblico-privato anche nell'alta formazione;

b) ad incentivare con fondi adeguati il progetto per la scuola universitaria d'eccellenza nel settore tessile e abbigliamento, università di Firenze, polo universitario di Prato.

9/3200-bis/**117**. Magnolfi, Bimbi, Lulli.

La Camera,

visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel quale viene prevista l'istituzione di direzioni interregionali per Abruzzo e Molise, Marche ed Umbria, Puglia e Basilicata;

visto che le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato nelle contemporanee sedute di Mercoledì 6 novembre 2002, nell'esaminare ai fini del rilascio del parere lo schema di decreto sopra indicato, si sono pronunciate in maniera difforme l'una dall'altra per cui, nel caso della Camera, si è deciso di esprimere parere favorevole al provvedimento, mentre, nel caso del Senato la Commissione si è orientata verso la stesura di un parere in cui si raccomandi al Governo di mantenere l'attuale *status quo* senza procedere all'ulteriore accorpamento di direzioni regionali prefigurato dal provvedimento in oggetto;

ritenuto che le caratteristiche del territorio nazionale, caratterizzato da vastissime zone a rischio sismico ed idrogeologico, prefigurano la necessità di interventi e di sinergie operative del tutto particolari e specifiche che verrebbero sicuramente messe in difficoltà nel caso di direzioni distaccate dei vigili del fuoco non coincidenti con le sedi istituzionali regionali, che si troverebbero senza un referente diretto in grado di gestire non solo il coordinamento dell'attività di soccorso, ma anche le complesse problematiche della prevenzione dei grandi rischi;

ritenuto inoltre che le recenti esperienze degli eventi sismici del 1997 in Umbria, dell'eruzione dell'Etna e del terremoto di Santa Venerina in Sicilia, nonché dei recenti, drammatici eventi che hanno colpito la Regione Molise dimostrano come la piena e pronta collaborazione fra lo Stato, le Istituzioni locali ed il Corpo dei vigili del fuoco siano indispensabili per assicurare l'incolumità della popolazione;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sia assolutamente indispensabile prevedere una direzione dei vigili del fuoco in ogni regione;

impegna il Governo

affinchè nel momento in cui il provvedimento tornerà al consiglio dei ministri per la decisione definitiva, esso venga rivisto nel senso indicato dalla commissione affari istituzionali del Senato prevedendo diciotto direzioni regionali dei vigili del fuoco e non procedendo quindi all'ulteriore accorpamento al momento previsto.

9/3200-*bis*/**118**. Di Giandomenico, Riccio.

La Camera,

premesso che:

la situazione degli edifici scolastici del paese, dopo la tragedia di San Giuliano di Puglia, è nuovamente venuta alla ribalta accrescendo le antiche preoccupazioni e inquietudini e mettendo a rischio il buon andamento dell'anno scolastico.

Considerato che nel 2004 scadono i termini previsti dalla legge n. 626 per la messa a norma degli edifici scolastici;

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate allo scopo di garantire, d'intesa con la Conferenza unificata, un piano straordinario di intervento a favore degli edifici scolastici del nostro sistema educativo.

9/3200-*bis*/**119**. Carra, Bimbi, Colasio

La Camera,

premesso che:

l'ex castello carrarese di Padova, rappresenta un elemento costitutivo dell'identità padovana;

considerato che:

venute meno le sue funzioni di struttura carlenaria, con progressivo de-

perimento della struttura che insiste in un area di gran pregio, diviene necessaria una adeguata rifunzionalizzazione del bene;

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative e ad approntare misure urgenti in merito a:

a) favorire interventi atti ad impedire il degrado del castello che costituisce un elemento costitutivo dell'identità della città;

b) ad inserire ad interno della programmazione degli interventi del Ministero della cultura il riutilizzo del castello Carrarese quale polo del sistema dei musei della scienza e della tecnica;

c) a definire d'intesa con il Comune e l'Ateneo di Padova le modalità di gestione del museo atte a garantirne la sua tutela e valorizzazione.

9/3200-*bis*/**120**. Colasio, Ruzzante, Bimbi.

La Camera,

visto l'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

considerata l'esigenza di assicurare il recupero di risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni previsti dal succitato articolo 141;

considerata altresì la necessità di dare concreta ed effettiva attuazione alla realizzazione dei programmi inerenti il patrimonio idrico nazionale finanziati ai sensi dei commi 1 e 3 del richiamato articolo n. 141 al fine di avviare definitivamente a soluzione in alcune realtà del nostro paese le situazioni di precarietà nel settore dell'approvvigionamento idrico che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza in numerose regioni;

considerato inoltre che l'instaurazione di contenzioso nelle procedure di affidamento di appalti e servizi determina il protrarsi di situazioni di incertezza operativa per taluni progetti presentati nel termine del 31 dicembre previsto dal comma 2 dell'articolo 141, della legge 23 dicembre 2000, a 388 i quali, a causa di tempi lunghi connessi alla risoluzione delle controversie ivi compresi quelli derivanti dall'accoglimento di istanze cautelari, non possono essere perfezionati né il relativo iter istruttorio concluso se non superando il suddetto termine a carattere perentorio;

considerando che anche nella rigorosa interpretazione comunitaria dei termini previsti per la realizzazione di programmi il contenzioso giudiziario costituisce riconosciuta causa di forza maggiore ai fini di interrompere i termini di attuazione degli stessi;

ritenuto indispensabile, in base ai suddetti orientamenti comunitari ed in relazione alle gravi esigenze che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza in numerose regioni salvaguardare i progetti presenti nei termini di legge per i quali non è Stato possibile a causa del contenzioso instauratosi addiventare alla emissione del decreto

di finanziamento sospendendo i termini per la conclusione del procedimento garantendo comunque la realizzazione dei programmi ritenuti indispensabili per il superamento dell'emergenza idrica;

impegna il Governo

a sospendere i termini per la conclusione del procedimento finalizzato alla concessione ed alla successiva erogazione dei finanziamenti a cura dei competenti ministeri per il periodo necessario alla ripresa dei procedimenti amministrativi e all'espletamento dei successivi adempimenti che si renderanno eventualmente necessari.

9/3200-bis/121. Sereni, Agostini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di Legge Finanziaria 2003,

considerato che, con l'articolo 1 comma 14, della legge 443 del 2001 è entrato in vigore un nuovo regime riguardante la Dichiarazione di Inizio Attività edilizia (DIA);

considerato, altresì, che appare necessario armonizzare tale nuovo regime con le disposizioni di autorizzazione e concessione preesistenti;

preso atto dei problemi derivanti dai saldi di finanza pubblica che potrebbero comportare interventi immediati ed urgenti di reperimento di risorse anche di carattere congiunturale;

impegna il Governo:

a) a valutare la possibilità che nella manovra di finanza pubblica per il 2003 sia definitivamente inserito un provvedimento che consenta di regolarizzare gli eventuali abusi edilizi commessi precedentemente all'entrata in vigore della predetta disposizione di legge e che in base a questa rientrerebbero nella semplice DIA, escludendo, peraltro, le nuove edificazioni; le opere non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 dicembre 2002 nonché gli interventi nelle zone e sui fabbricati sottoposti a vincoli, salvo che non ottengano il parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela dei vincoli medesimi;

b) a verificare la possibilità di trovare una definitiva soluzione per la regolarizzazione degli immobili nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale.

9/3200-bis/122. Coronella, Armani, Alberto Giorgetti, Foti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 della legge n. 86 del 29 marzo 2001 delegava il Governo alla pre-

sentazione di uno o più decreti legislativi volti a realizzare la modifica dell'inquadramento stipendiale delle Forze armate e delle forze di Polizia per mezzo di un sistema basato sulla riparametrazione correlata ai gradi ed alle qualifiche rivestite;

l'articolo citato prevedeva che la delega fosse esercitata, per mezzo dell'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

tale delega è scaduta il 18 ottobre 2002, rendendo di fatto inutilizzabili gli Stessi fondi stanziati al fine del suo esercizio con la legge finanziaria del 2001, nonché gli ulteriori fondi previsti dalla legge finanziaria attualmente in discussione,

impegna il Governo

ad intraprendere, nel più breve tempo possibile, ogni iniziativa necessaria a dare attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 7 della legge n. 86 del 29 marzo 2001.

9/3200-bis/**123**. Lucidi, Minniti, Ruzzante.

La Camera,

premessa la rilevanza delle fondazioni bancarie nello scenario economico e sociale per consentire l'effettiva promozione in maniera diffusa di rilevanti risultati di promozione sociale, culturale, scientifica ed economica della collettività;

considerato l'ormai prossimo completamento del processo di adeguamento dell'assetto delle fondazioni bancarie alla disciplina vigente, fermo comunque il termine del 14 gennaio 2003 per la conclusione di tale processo;

ritenuto che appare opportuno, in ogni caso, consentire una estensione del numero dei settori rilevanti dalla legislazione vigente come campi di intervento adottati da ciascuna fondazione nel novero

di quelli delineati come ammessi senza incidere sui tempi già indicati per il completamento del sopra indicato processo di adeguamento alla normativa vigente;

impegna il Governo

ad estendere, nel più breve tempo possibile, da tre a cinque l'elenco dei settori rilevanti, tra i settori ammessi di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

9/3200-bis/**124**. Morgando.

La Camera,

considerato che i normali trasferimenti erariali dallo Stato ai grandi Comuni sono, pro-capite, sostanzialmente uguali, e che in particolare le spettanze pro-capite dei comuni di Milano e Roma per gli anni 2001 e 2002 risultano essere, rispettivamente, di 330 e 341 Euro per Milano e 293 e 356 Euro per Roma (fonte: dati del Ministero dell'interno aggiornati al 9 Settembre 2002);

accertato che nell'anno 2003 è previsto che la città di Roma, oltre alle spettanze normali di cui al comma precedente, riceverà dallo Stato, come tutti gli anni, anche 154.937.000 Euro per la legge 396 del 1990 relativa a « interventi per Roma capitale » e 103.290.000 Euro accantonati nella legge finanziaria dell'anno scorso per adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari del Comune di Roma. Si tratta dunque, in totale di circa 258,2 milioni di Euro (circa 100 Euro pro-capite) oltre ai normali trasferimenti erariali;

valutato che per l'anno 2003 il Comune di Roma sarebbe sicuramente in grado di svolgere i suoi compiti, sia pure con sacrifici, peraltro esattamente come fanno tutti gli anni tutte le altre grandi città della Repubblica, disponendo dei soli trasferimenti erariali normali e rinunciando agli ulteriori 258,2 milioni di Euro che lo Stato trasferirà nel 2003 al comune di Roma per i motivi indicati nel secondo comma;

impegna il Governo

Ad utilizzare tutti gli strumenti di « moral suasion » in suo possesso per cercare di convincere il Sindaco di Roma Veltroni, la Giunta ed il Consiglio Comunale a devolvere tutti o parte dei 258,2 milioni di Euro del 2003, dettagliati nel secondo paragrafo, alla regione Molise per interventi a favore delle zone e delle persone danneggiate dal recente terremoto. Confermando, con questo esemplare comportamento, di saper essere virtuoso riferimento per tutto il paese e che Roma merita, oltre ai naturali sentimenti di amore che alcuni cittadini nutrono per la Capitale della Repubblica, anche profondi sentimenti di stima.

9/3200-bis/**125**. Pagliarini, Sergio Rossi, Ercole, Parolo, Gibelli, Guido Rossi, Francesca Martini, Giuseppe Gianni, Grillo.

La Camera,

considerato che la ricerca scientifica e tecnologica è di fondamentale importanza per assicurare lo sviluppo del Paese in ogni settore e che in particolare la ricerca in tutto il campo biomedico, ha un ruolo strategico ai fini del miglioramento della tutela della salute dei cittadini;

rilevato che assume un'importanza fondamentale assicurare adeguate risorse, sia pubbliche che private, per la promozione della ricerca scientifica nel suo complesso, con particolare attenzione al campo della medicina e senza limitazioni alla sola ricerca contro il cancro,

impegna il Governo

a prevedere iniziative legislative volte a riconoscere consistenti agevolazioni fiscali per i finanziamenti privati destinati alla ricerca scientifica in generale ed a quella in campo biomedico in particolare.

9/3200-bis/**126**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Palumbo, Migliori, Massidda, Di Virgilio, Lucchese, Stagno d'Alcontres, Minoli Rota.

La Camera,

considerato che:

la Commissione pari opportunità, svolge un ruolo insostituibile per la promozione dei diritti delle donne, rappresentando tutto l'arco dell'associazionismo femminile ed operando sul territorio italiano in connessione con la rete delle Commissioni pari opportunità presenti in tutto il Paese;

la Commissione pari opportunità, svolge un ruolo particolarmente rilevante ed impegnativo dovendo sostenere un'attività di continua ricerca e di aggiornamento, e per la quale è necessario avvalersi anche delle più varie professionalità corrispondenti ai molteplici settori di intervento;

la Commissione manca di un adeguato sostegno sia per l'esercizio della funzione di Presidenza, e specialmente della Presidente, che richiede una mobilità su tutto il territorio nazionale, sia per le professionalità esterne collegate ai progetti;

la Commissione comporta per i suoi membri, ed in particolare per la Presidente, un impegno giornaliero e continuativo necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Commissione stessa;

impegna il Governo a:

provvedere ad un incremento delle disponibilità della Commissione sia per sostenere adeguatamente l'ufficio di Presidenza così come è riconosciuto ad altre autorità di rilevanza istituzionale che al fine di garantire alla stessa la possibilità di avvalersi delle professionalità necessarie.

9/3200-bis/**127**. Pollastrini, Bimbi, Cima, Labate, Bimbi, Magnolfi, Capitelli, Trupia, Zanotti, Sasso, Bandoli.

La Camera,

considerato che:

l'area a sud di Roma è interessata dagli effetti di una grave situazione economica che ha determinato tensioni sociali, con una pesante crisi occupazionale, soprattutto nella zona industriale di Pomezia;

gli effetti di tale crisi rischiano di aggravarsi se non vengono attuati interventi strategici di politica industriale e la riqualificazione della rete delle infrastrutture per la mobilità;

le amministrazioni locali hanno elaborato con il concorso di tutte le istituzioni, enti e categorie interessate, programmi di sviluppo della parte dell'Area metropolitana collocata tra Roma, i Castelli Romani — Monti Prenestini, la zona litoranea della provincia di Roma;

il Governo con l'approvazione di tali strumenti di programmazione (Prusst Castelli Romani - Monti Prenestini, Patto territoriale di Pomezia, Prusst Latium Vetus) ha ritenuto d'importanza strategica nazionale lo sviluppo compatibile dell'area con la razionalizzazione del sistema delle infrastrutture;

impegna il Governo

a rendere operativi i programmi di sviluppo dell'area con l'attuazione delle seguenti priorità necessarie alla ripresa economica delle attività produttive e il conseguente rilancio occupazionale:

Interventi per la mobilità su ferro:

riqualificazione delle linee ferroviarie FM4 e FM6 (nodo intermodale di Ciampino 2, collegamento con l'aeroporto, nuove fermate di S. Maria delle Mole e Casabianca);

nodo interporto merci Santa Palomba;

interscambio gomma-rotaiia di Campoleone;

prolungamento della linea B della metro da Laurentina a Spinaceto (Polo tecnologico di Castel Romano);

bretella FS da Santa Palomba (area industriale) a Pomezia;

Interventi per la viabilità:

ampliamento e messa in sicurezza delle S.S. Pontina;

bretella Valmontone-Cisterna;

asse di collegamento Laurentina-Nettunense-Appia;

collegamento delle strade statali Appia, Tuscolana, Casilina, Tiburtina (accesso al Polo di Torvergata e all'area industriale della Tiburtina);

collegamento della Pedemontana con la S.S. 155 per Fiuggi.

9/3200-bis/**128**. Ruggia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 48 introduce un contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori di segnali televisivi in tecnologia terrestre e di apparati per la trasmissione/ricezione a larga banda dei dati via INTERNET;

la disposizione intende promuovere l'accesso alle nuove tecnologie e si inquadra in una strategia europea e nazionale che identifica tali settori come strategici per lo sviluppo dell'economia;

i contributi consentono di ridurre i costi di attivazione di tali servizi agevolandone la diffusione con ricadute positive per lo sviluppo dei mercati interessati;

il contributo si applica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003;

l'accesso alle nuove tecnologie da parte delle persone fisiche dovrebbe essere privilegiato rispetto a quello delle persone

giuridiche e delle attività commerciali. Gli effetti sul mercato sarebbero infatti più incisivi in quanto le aziende e gli esercizi commerciali sono generalmente già dotati di queste tecnologie. Le agevolazioni, qualora fossero dirette esclusivamente alle persone fisiche, consentirebbero di realizzare anche un ulteriore effetto positivo con la promozione di diritti fondamentali derivanti dall'accesso ad una ampia gamma di servizi e contenuti informativi e dai benefici di crescita sociale e culturale che le nuove tecnologie comportano;

impegna il Governo

ad adoperarsi nella fase di emanazione del decreto applicativo previsto dall'articolo 48 per indirizzare le misure contributive a favore delle persone fisiche con le iniziative che si rendessero opportune.

9/3200-bis/**129**. Mongiello.

La Camera,

premesso che:

la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevede, tra le modalità di alienazione, o il pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione, oppure una dilazione in non più di quindici anni del restante 70 per cento del prezzo di cessione ad un interesse pari al tasso legale;

tra gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica figurano, oltre a ultrasessantenni e portatori di *handicap*, soggetti titolari di redditi molto bassi;

le difficoltà e le possibilità di accesso a mutui bancari, unitamente alle ristrettezze economiche di questi soggetti e alla congiuntura sfavorevole, non sono condizioni che possono facilitare l'acquisto

dei predetti alloggi secondo le modalità indicate dal comma 12 dell'articolo 1 della citata legge;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di un intervento normativo che rimoduli le condizioni di alienazione degli alloggi secondo la legislazione vigente, prevedendo un pagamento dilazionato in un arco temporale più ampio dei quindici anni, previa iscrizione ipotecaria a garanzia del costo dell'alloggio.

9/3200-bis/**130**. Mereu.

La Camera,

preso atto che:

il gap che affligge le regioni meridionali è causato anche da una grave carenza infrastrutturale che rende difficile i collegamenti interni e con le altre zone del paese;

che per inserire il Mezzogiorno d'Italia a pieno titolo nel circuito produttivo del Paese non è più derogabile il finanziamento di importanti arterie viarie stradali e ferroviarie;

che tra le regioni meridionali, la Calabria è tra le più arretrate in termini di infrastrutture a causa del fatto che gli ultimi interventi risalgono alla metà degli anni 60;

che i lavori di ammodernamento delle infrastrutture esistenti, come l'Autostrada Salerno Reggio Calabria procedono con lentezza e la loro ultimazione è prevista solo per il 2010;

impegna il Governo

a predisporre un'attenta politica di potenziamento infrastrutturale a vantaggio del Mezzogiorno ed in particolare pianifici la velocizzazione della Salerno Reggio Calabria, la realizzazione dell'Autostrada Ionica Reggio Calabria Taranto, la progettazione di un sistema viario trasversale